

DIRETTIVE 2009/102/CE E 2017/1132/UE

Modifica delle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario



La modifica alle direttive 2009/102/CE e 2017/1132/UE è stata attuata all'interno del processo di digitalizzazione del diritto societario nell'Unione Europea con il chiaro intento di armonizzare la normativa vigente con il costante sviluppo tecnologico anche nel settore societario.

Il principale obiettivo perseguito con le modifiche apportate è stato quello di favorire lo sviluppo delle PMI all'interno del mercato agevolando lo scambio e l'accesso alle informazioni societarie sia da parte delle autorità che da parte di altre società.

L'Unione Europea ha adeguato la normativa al progresso tecnologico e digitale attualmente in corso, conseguentemente sono state introdotte importanti novità relative all'iscrizione al registro delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati cercando di darne un carattere transnazionale.

Una delle principali novità riguarda l'obbligo di redazione e pubblicazione dei bilanci al registro delle imprese per le società di persone che svolgono attività di tipo commerciale come le SAS e le SNC, le quali dovranno quindi comunicare i loro bilanci al registro delle imprese.

L'art. 14-*bis* relativo agli "Atti e informazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società di persone" prevede che ciascuno stato membro dovrà adeguarsi e recepire la normativa entro 2 anni che decorreranno dall'entrata in vigore della direttiva e le disposizioni dovranno essere operative entro 30 mesi (art. 3 della proposta di direttiva).

Tale modifica normativa punta a migliorare la trasparenza e l'efficienza delle informazioni societarie con riferimento anche alle esigenze date dal carattere sempre più transnazionale delle società, quest'ultime infatti risultano sempre più digitalizzate e connesse e si riflette pertanto l'esigenza di garantire una maggiore certezza e affidabilità dei loro dati e delle loro informazioni agevolando il carattere europeo delle PMI.

Dagli obblighi nascenti dalla normativa in oggetto rimangono escluse le società semplici.

Altre novità introdotte con la modifica riguardano:

- (i) potenziamento del BRIS (*Business Registers Interconnection System*), al quale l'Italia ha aderito nel 2017, prevedendo un maggior numero di informazioni societarie comunicate e una maggiore affidabilità delle stesse;
- (ii) aumento del numero di informazioni soggetto all'obbligo di comunicazione, rispetto alle quali si aggiungono anche quelle relative alla sede dell'amministrazione centrale e il centro di attività principale;
- (iii) obbligo di comunicare un determinato numero di informazioni previste dagli artt. 14 *bis* e 14 *ter* con riferimento alle società di persone e gruppi di società.
- (iv) introduzione del certificato delle società UE anche in versione elettronica (art. 17 *ter*) emesso da ciascuno dei registri degli stati membri ma con efficacia riconosciuta all'interno di tutti gli stati UE e che garantisce così e dà prova della costituzione della società e delle relative informazioni.
- (v) previsione di un modello standard di procura digitale per garantire il riconoscimento della persona autorizzata a rappresentare legalmente la società (gli aspetti sussidiari relativi a conferimento e revoca della procura seguiranno le normative nazionali dei singoli stati).